

# Internazionalità della successione e certificato successorio europeo

di ILARIA RIVA

IL CASO – *Tizio, cittadino tedesco residente in Italia da molti anni, muore senza coniuge né figli a Roma il 18 settembre 2015, lasciando quale parente più prossimo il nipote ex fratre Luciano. Tizio, noto collezionista di oggetti d'arte, lascia un cospicuo patrimonio, tra cui beni e depositi bancari in diversi Paesi dell'Unione europea. Luciano, al fine di meglio gestire il compendio ereditario, in data 20 novembre chiede e ottiene da un notaio italiano il rilascio di un certificato successorio europeo dal quale egli risulta erede universale ab intestato.*

*Sulla base del certificato, Luciano compie una serie di atti di amministrazione e di disposizione del compendio ereditario. In particolare, vende al gallerista Ettore un clavicembalo, una collezione di amuleti e una raccolta di manoscritti musicali del XVIII sec., reperiti – e tuttora collocati – in alcune teche nell'appartamento romano del de cuius; costituisce in fondo patrimoniale a favore del proprio figlio e della di lui moglie l'appartamento medesimo.*

*In data 20 marzo 2016 viene reperito un testamento olografo risalente al 2012, nel quale Tizio lasciava l'appartamento romano e tutti i mobili, compresi gli oggetti d'arte ivi contenuti, alla sua compagna Liliana.*

*Liliana si rivolge a un legale per sapere quali tutele possa vantare nei confronti di Luciano e dei suoi aventi causa, con riguardo all'appartamento e agli oggetti d'arte ivi contenuti, rappresentando altresì che Tizio, con atto pubblico del 10 maggio 2014, le aveva donato la collezione di amuleti venduta ora a Ettore. Il candidato, assunte le vesti del legale, formuli un motivato parere.*



Il caso in esame impone l'applicazione del nuovo Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012, «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» (c.d. Bruxelles IV), applicabile alle successioni apertesesi a far data dal 17 agosto 2015. Per quanto possa qui interessare, il Regolamento introduce un criterio di determinazione della legge applicabile ancorato alla residenza abituale del *de cuius* al momento della morte, in tal modo innovando il sistema italiano di diritto internazionale privato, che viceversa si riferiva al criterio della nazionalità (cfr. art. 46, legge n. 218 del 1995, disciplina da ritenersi implicitamente superata dalla normativa europea).

Il criterio della residenza abituale è stato preferito, in linea di continuità con i più recenti strumenti europei di diritto internazionale privato, per la sua idoneità a valorizzare il radicamento effettivo della persona con lo Stato in cui vive e coltiva i suoi affari e interessi, nonché per la sua portata semplifi-

catrice con riguardo a Paesi caratterizzati da una forte immigrazione, nei quali le autorità competenti si troveranno agevolate nel poter applicare la propria legge nazionale all'intera popolazione residente.

Esso si rivela però, rispetto alla cittadinanza, più mutevole e di più difficile individuazione, richiedendo un'accurata indagine sulla vita personale e professionale dell'interessato, rivolta a valutare in quale Paese fossero dislocati in modo preminente i suoi interessi, appunto personali e professionali, nel momento dell'apertura della successione.

Con riguardo al caso di specie, l'indagine pare non particolarmente difficile, in quanto il signor Tizio, nonostante la cittadinanza tedesca, ha da tempo trasferito in Italia la sua esistenza e i suoi legami: qui risiede da molti anni, ha acquistato un immobile e ha instaurato una relazione affettiva duratura con una donna. Tutti questi elementi consentono di concludere che Tizio avesse residenza abituale in Italia, e che pertanto alla successione, la quale presenta un indiscutibile profilo di internazionalità in ragione della nazionalità del *de cuius*, si applica

la legge italiana. Sulla base delle medesime considerazioni – ovvero la fissazione della residenza abituale in Italia – si potrà affermare, ai sensi del Regolamento, la competenza del notaio italiano al rilascio del certificato successorio europeo (infatti: *ex art. 64, par. 1, Reg.*, il notaio è competente ogni qual volta per la successione in questione sussista la competenza degli organi giurisdizionali italiani secondo i criteri fissati dal Regolamento; *ex art. 4 Reg.* sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte).

L'osservazione sul carattere transfrontaliero della successione in esame si rivela utile ai fini del rilascio all'erede Luciano del certificato successorio europeo (d'ora innanzi, *cse*).

In estrema sintesi, il *cse* è un'attestazione emessa, in Italia, da un notaio (cui è stata attribuita l'esclusiva competenza al riguardo dalla legge n. 161 del 30 ottobre 2014, *Legge europea 2013-bis*), su richiesta di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori di eredità, preordinata ad accertare la loro posizione giuridica e i relativi poteri con riguardo all'intera successione o ad alcuni cespiti. La sua prerogativa, che deriva dalla sua genesi europea, è di porsi quale strumento uniforme per la dimostrazione della qualità di erede (o delle altre figure sopra menzionate), utilizzabile presso qualsiasi Stato membro senza necessità di alcuna procedura di riconoscimento. La sua vocazione transfrontaliera si desume da alcune previsioni del Regolamento, laddove ad esempio afferma che esso «è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro» (art. 62, par. 1) o che esso «è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, *in un altro Stato membro*, hanno necessità di far valere la loro qualità» (art. 63, par. 1). Cionondimeno, da un lato non è espressamente definita la nozione di internazionalità, dall'altro si prevede che, una volta rilasciato, esso produca i suoi effetti tipici anche nello Stato di rilascio. Da qui i dubbi sulla “soglia di internazionalità” necessaria a giustificare la richiesta di un certificato nonché, addirittura, sulla possibilità di richiederne il rilascio per una successione puramente interna. Se con riguardo alla seconda questione gli interpreti danno risposta prevalentemente negativa, sulla prima l'orientamento è in linea di massima assai liberale, sembrando sufficiente che il richiedente si trovi nella necessità di dimostrare la sua qualità per esercitare i connessi diritti o poteri in uno Stato membro diverso da

quello del rilascio, anche soltanto per avere informazioni sulla situazione patrimoniale del *de cuius* presso istituti di credito o società straniera con le quali egli ebbe contatto in vita. In considerazione della nazionalità tedesca del defunto, vissuto per molti anni in Germania, e dell'esistenza di beni ereditari e depositi bancari intestati al *de cuius* dislocati in diversi Paesi dell'Unione europea, non paiono porsi dubbi sulla legittimità della scelta del notaio di accogliere la richiesta del nipote *ex fratre* Luciano, e di emettere pertanto un *cse*, dal quale egli, in quanto parente più prossimo, risulta erede universale *ab intestato*.

Avvalendosi del certificato, Luciano compie atti di amministrazione e alienazione del patrimonio ereditario. Risulta perciò determinante individuare quali precipui effetti giuridici derivino dall'esistenza di un *cse* con riguardo a simili atti gestori e dispositivi.

Norma chiave ai fini della soluzione del presente caso è quella contenuta nel quarto paragrafo dell'art. 69 Reg., che così recita: «se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave». Viene così modellata una nuova fattispecie di acquisto *a non domino*, fondata sull'affidamento ingenerato dall'esistenza di un certificato successorio europeo, in cui la buona fede del terzo è presunta.

Nella vicenda in esame, Luciano vende alcuni beni e destina un immobile in un fondo patrimoniale, salvo poi risultare non legittimato a tali atti dispositivi a seguito del rinvenimento di un testamento risalente al 2012 con il quale il *de cuius* lasciava alla convivente Liliana i beni oggetto di alienazione. Il testamento è da ritenersi valido ed efficace, ed essendo il *de cuius* celibe e senza prole non paiono porsi problemi di lesione di quote di riserva. Liliana è pertanto la beneficiaria, a titolo di legato o di erede *ex re certa*, dei cespiti di cui Luciano ha disposto. Si tratta di stabilire se la salvezza degli acquisti dei terzi possa essere invocata in virtù del citato art. 69, par. 4, Reg.

Quanto ad Ettore, egli ha acquistato da Luciano un clavicembalo, una collezione di amuleti e una raccolta di manoscritti musicali; si precisa che essi si trovano tuttora nell'appartamento del *de*



*cuius*, onde evidentemente non si è avuta la consegna.

A favore del figlio e della di lui moglie, invece, Luciano ha costituito un fondo patrimoniale, destinando un immobile facente parte dell'asse ereditario.

Le fattispecie in esame consentono di marcare brevemente le differenze tra il nuovo congegno acquisitivo di matrice europea e le tradizionali ipotesi di acquisto *a non domino* conosciute dal nostro ordinamento. La precisazione ha importanti risvolti pratici con riguardo alla soluzione del caso, poiché, trattandosi di fattispecie interna soggetta al diritto italiano, la salvezza dell'acquisto del terzo potrebbe fondarsi anche su siffatti tradizionali meccanismi.

La regola c.d. «possessione vale titolo» delineata dall'art. 1153 c.c. si distingue dall'acquisto in forza di cse sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione, riguardando essa i soli beni mobili non registrati, escluse le universalità di mobili, sotto il profilo dei presupposti, in quanto richiede lo spossessamento, e infine sotto il profilo probatorio, giacché l'onere di dimostrare la buona fede è a carico del terzo. Essa non può risultare utile nel caso in esame, né a favore di Ettore, poiché egli ha acquistato – fatta eccezione per il clavicembalo – universalità di beni, e in ogni caso non ha ottenuto la consegna; né a favore del figlio di Luciano, che ha beneficiato di un immobile.

Quanto, invece, alla regola che fa salvi i diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente secondo lo schema dell'art. 534 c.c., essa si fonda sul controverso presupposto dell'apparenza ereditaria, e impone al terzo acquirente la prova della sua buona fede. Ettore potrebbe rifarsi a tale disciplina per rendere opponibile il suo acquisto all'erede vero, ma si troverebbe in una posizione probatoria più gravosa. Viceversa, essa non può venire in considerazione per la salvezza dell'atto di destinazione in fondo patrimoniale, pacificamente reputato atto a titolo gratuito.

Il legislatore europeo non ha distinto tra acquisti onerosi e gratuiti. La salvezza di tutti gli atti segna il superamento di una distinzione tradizionale, e riconducibile a un criterio d'equità, rivolta a marcare la differenza tra colui che *certat de lucro captando* e colui che *certat de damno vitando*, distinzione che nell'ordinamento interno veniva meno solo a fronte di una perdurante situazione di apparenza fondata sulle risultanze dei pubblici registri (cfr. artt. 2652, n. 7 e 2690, n. 4, c.c.). Una scelta di politica legislativa che potrebbe lasciare perplessi, avendo in mente l'ipotesi più classica di liberalità donati-

va; ma che d'altro canto consente di rimuovere in radice ogni discussione – idonea peraltro a condurre a risultati differenti nei diversi Stati membri – in ordine alla natura, onerosa o gratuita, di tutta una serie di casi discussi.

Concludendo sul punto, il figlio e la nuora di Tizio potranno opporre a Liliana la salvezza del loro acquisto invocando l'art. 69, par. 4, Reg. Un profilo della disciplina ancora irrisolto attiene al ruolo della pubblicità per gli acquisti immobiliari. Come noto, il comma 3 dell'art. 534 impone al riguardo la priorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede e dell'acquisto dall'erede apparente rispetto alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o legatario vero e alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente. L'art. 69 cit. non fa cenno a particolari requisiti pubblicitari, ma ciò è dovuto primariamente al fatto che la materia delle iscrizioni nei pubblici registri mobiliari e immobiliari è esclusa dall'ambito d'applicazione del Regolamento. I singoli Stati membri mantengono piena sovranità su presupposti, modalità ed effetti delle iscrizioni.

Stando così le cose, il dubbio proposto non è di facile soluzione. Da un lato, per espressa previsione il Regolamento n. 650 del 2012 non incide sui meccanismi pubblicitari nazionali; dall'altro però, la disciplina interna qui considerata è del tutto specifica e dettata con riguardo a una fattispecie, quella dell'art. 534 c.c., che va tenuta distinta dalla fattispecie europea. Un conto è rispettare, come vuole il legislatore europeo, le regole pubblicitarie previste dai sistemi giuridici nazionali, imponendo ad esempio la trascrizione delle domande giudiziali, o la risoluzione di determinati conflitti sulla base della priorità delle segnalazioni pubblicitarie; altro conto è integrare una fattispecie con un frammento di disciplina dettato in riferimento ad altra ipotesi, seppure affine.

Non sembra perciò giustificabile un'acritica trasposizione della regola posta dall'art. 534, comma 3, c.c. Potrà forse ammettersi, sulla base dei principi generali, che l'acquisto del terzo non è opponibile all'erede vero che abbia precedentemente trascritto la domanda di petizione ereditaria. Quanto, invece, alla priorità della trascrizione dell'acquisto del soggetto menzionato nel certificato, si tratta di trovare il giusto punto di equilibrio tra due interessi contrapposti, la sicurezza degli acquisti e la protezione dell'erede vero: la disciplina interna è sensibile a quest'ultima, come si evince proprio dalle regole poste dal comma 3 dell'art. 534 c.c., le quali escludono che il terzo possa fare salvo il suo acqui-



sto se l'erede apparente non ha previamente posto l'erede vero nella condizione di potersi attivare a tutela dei propri diritti, dando segnalazione pubblicitaria alla propria posizione. La disciplina europea non sembra contemplare questa esigenza, parendo invece mettere in primo piano la sicurezza dei traffici. La pubblicità spiegherà allora una rilevanza soltanto indiretta, sotto il profilo della buona fede del terzo.

Venendo ora all'acquisto di Ettore, egli potrà far valere il suo acquisto nei confronti di Liliana sia sul fondamento dell'art. 534 c.c., sia invocando a suo favore la regola posta dall'art. 69, par. 4, Reg.: quest'ultima strada sembra da preferire per il più agevole regime probatorio.

Quanto detto vale per il clavicembalo e la raccolta di manoscritti antichi. Un discorso diverso va invece svolto per la collezione di amuleti, che Liliana aveva ricevuto per donazione da Tizio con atto pubblico del 10 maggio 2014 e che dunque non faceva parte del compendio ereditario: per essa il congegno acquisitivo descritto nell'art. 534 c.c. non può operare. Non trattandosi di un bene ereditario, manca il presupposto sostanziale dell'apparenza ereditaria: Luciano ha disposto della collezione di amuleti in veste di «proprietario apparente», non di «erede apparente»; la tutela dettata dal capoverso dell'art. 534 c.c. opera nel rapporto con l'erede vero, non verso qualsiasi titolare del bene, a qualunque titolo. Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla regola posta dal Regolamento europeo: la forza del certificato è circoscritta alle informazioni relative al contenuto tipico del certificato, ovvero la qualità di erede o legatario del soggetto richiedente e i conseguenti poteri dispositivi discendenti dalla legge successoria applicabile. La «presunzione di veridicità» non attiene a questioni relative alla titolarità del defunto sui beni, o alla presenza di garanzie o oneri reali sui medesimi. Inoltre, la norma è chiara nel riferirsi alla circolazione dei soli «beni ereditari».

Ne consegue che, sia invocando l'art. 534 c.c. sia invocando l'art. 69 Reg. (e non potendo invocare l'art. 534 c.c. *in primis* per la non avvenuta consegna), Liliana manterrà il diritto di recuperare il bene con lo strumento dell'azione di rivendicazione. Sulla base della disciplina di diritto interno – in quanto estranee al Regolamento – andranno poi definite le forme di tutela di Liliana verso Luciano.

Sul presupposto che quest'ultimo abbia agito in buona fede, sembra ragionevole applicare estensivamente la regola tratta dall'art. 535 c.c., che è peraltro un'applicazione dei principi generali in materia di pagamento dell'indebitato, per cui chi ha alienato in buona fede un cosa dell'eredità deve restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto: Luciano dovrà restituire a Liliana quanto riscosso da Ettore per la vendita del clavicembalo e della raccolta di manoscritti. Quanto, invece, al fondo patrimoniale, che è atto a titolo gratuito, soccorrono i principi generali in tema di arricchimento ingiustificato: da tali principi si desume che qualora la cosa sia stata alienata a titolo gratuito, il terzo è obbligato nei limiti del suo arricchimento verso l'erede vero (previa escussione del dante causa, se questi era in mala fede). E se la cosa sussiste al tempo della domanda, dovrà restituirla in natura (arg. art. 2041 c.c.). Parte della dottrina non esclude in tali casi che l'erede vero (nella qualità di im-poverito) possa altresì agire contro l'alienante a titolo gratuito di buona fede: ciò sulla base dell'affermazione che l'essersi servito della cosa altrui per fare la donazione abbia rappresentato per il donante un risparmio di spesa, e dunque un arricchimento. L'utilità di questa strada alternativa si manifesta in modo evidente tutte le volte in cui l'erede vero non possa ottenere soddisfazione dall'*accipiens*, perché il suo arricchimento è venuto meno o perché è insolvente. Laddove invece egli possa ottenere la restituzione o il pagamento dal donatario, l'azione contro il donante dovrebbe essere esclusa in applicazione dei principi ricavabili dal comma 2 dell'art. 2038 c.c. (e precisamente, dal beneficio d'escussione sancito a favore del donante). Ancora in base a siffatti principi, al donatario, esposto all'azione di locupletazione, dovrebbe essere concessa la facoltà di liberarsi offrendo il valore della cosa, anziché la restituzione in natura.

**[Nota bibliografica]** BONOMI, *Il Regolamento europeo sulle successioni*, in *R. d. int. priv.* 2013, p. 293 ss.; DAMASCELLI, voce *Successioni (diritto internazionale privato e processuale europeo)*, in *Enc. dir.*, *Annali IV*, Milano 2013, p. 941 ss.; PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, in *Nuove l. civ. comm.* 2015, p. 1099; PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, II, Milano 2012, p. 215.

